

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione ribadiscono la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative al rapporto di subconcessione avente per oggetto l'utilizzo di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale

Cass. Civ., S.U., ord., 27 febbraio 2017 n. 4884 – Pres. Di Palma, Est Cristiano

Giurisdizione e competenza – Subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative all'affidamento di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale. (1)

(1) La pronuncia è stata resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto per l'accertamento della natura locatizia, e della conseguente soggezione alla legge n. 392/78, del contratto, denominato di sub-concessione, stipulato tra la società concessionaria della gestione dell'aeroporto di Napoli ed una società terza, avente ad oggetto l'utilizzo di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale di bar-caffetteria.

La Suprema Corte osserva al riguardo che:

a) i servizi di natura commerciale svolti in area demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente (nella specie ENAC) sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile;

b) il suddetto principio di diritto trova applicazione, al caso di specie, in quanto l'attività oggetto del rapporto controverso non riveste natura necessaria nel contesto delle operazioni di assistenza a terra propedeutiche al trasporto, affidate da ENAC alla concessionaria, bensì natura meramente eventuale, in quanto svolta su richiesta del singolo cliente e da questi remunerata autonomamente e non con una quota parte del prezzo del trasporto.

La sentenza in rassegna ribadisce i principi già affermati, proprio con riguardo al rapporto di sub-concessione di spazi aeroportuali, da Cass. S.U. nn. 7663/2016, 8623/2015, nonché da Cass. S.U. nn. 9233/2002, 9288/2002 richiamate in motivazione.

Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa. (cfr. [TAR Lombardia - Milano, III, 15 febbraio 2007, n. 266](#) che, in identica fattispecie, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche in presenza di un concessionario aeroportuale

sussumibile nella nozione di impresa pubblica, sulla base di una ricostruzione ermeneutica consolidatasi a seguito di [Cons. Stato, Adunanza plenaria 1 agosto 2011 n. 16](#), in *Urbanistica e appalti*, 2011, 1171, con nota di NICODEMO e *Dir. e pratica amm.*, 2011, fasc. 10, 72 (m), con nota di PETULLÀ cui si rinvia per ogni approfondimento).

Per una diversa ipotesi in cui, viceversa, è stata coerentemente riconosciuta la giurisdizione amministrativa perché la controversia aveva ad oggetto in via immediata l'atto di concessione e l'amministrazione concedente aveva espressamente previsto e autorizzato il rapporto fra concessionario e terzo, v. *Cass. civ., S.U.*, 20 gennaio 2014, n. 1006, in *Foro it.*, 2014, I, 1565, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.